



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
Stazione di cura, soggiorno e turismo

ORDINANZA N. 10 DEL 21/06/2022

OGGETTO: INTERDIZIONE ALLA NAVIGAZIONE, ALLA BALNEAZIONE ED ALLA FREQUENTAZIONE DELLO SPECCHIO D'ACQUA INTERESSATO DAI LAVORI DI RIPASCIMENTO IN LOC. MARONTI E DEI TRATTI DI ARENILE RELATIVI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in località Spiaggia dei Maronti, a seguito dell'erosione dell'arenile dovuta alle ricorrenti e ripetute mareggiate, si sta provocando uno scalzamento della soprastante pendice, in corrispondenza della zona di confine tra i Comuni di Barano d'Ischia e Serrara Fontana;
- in particolare, si sono registrati crolli per circa 2.500 metri cubi di materiale dalla pendice sottostante la via Iesca;

CONSIDERATO CHE:

- occorre ripristinare le condizioni di sicurezza dell'arenile a salvaguardia delle pendici retrostanti la spiaggia, delle strutture ricettive ivi presenti e della pubblica e privata incolumità delle persone che frequentano i luoghi in parola;
- di concerto tra l'Ufficio Tecnico del Comune di Barano d'Ischia e la Regione Campania si è deciso un intervento di somma urgenza, consistente in lavori di dragaggio e ripascimento di tratti di arenile situati al lato ovest della baia, i quali di volta in volta saranno opportunamente segnalati;
- i lavori in questione avranno inizio in data 23.06.2022, e si svolgeranno tutti i giorni dal lunedì al venerdì, per il periodo necessario all'esecuzione ottimale delle opere a farsi;



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
Stazione di cura, soggiorno e turismo

RILEVATO che, in concomitanza con lo svolgimento dell'intervento di somma urgenza di cui sopra, è necessario, a tutela della pubblica e privata incolumità, disporre – nello specchio acqueo e nei tratti di arenile interessati – l'interdizione della navigazione, della balneazione e della sosta dei bagnanti;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della Comunità locale, il potere di adottare le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze, a tutela della pubblica e privata incolumità a carattere esclusivamente locale;

VERIFICATO che le ordinanze sindacali contingibili e d'urgenza in materia di incolumità pubblica sono sottratte, in ragione del loro carattere cautelare ed urgente, all'obbligo della previa comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7, L. n. 241 del 1990 (Tar Campania - Napoli, Sezione 5, Sentenza 23 febbraio 2015, n. 1220; Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 6966 del 28.05.2010);

RITENUTO opportuno provvedere in merito, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, qui da intendersi integralmente trascritti anche se materialmente non riportati, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, disporsi, a decorrere dal 23 giugno 2022 e per tutta la durata dei lavori, e limitatamente ai giorni dal lunedì al venerdì,

- l'interdizione della navigazione (fatta eccezione per le imbarcazioni impegnate nell'esecuzione dell'intervento) e della balneazione nello specchio d'acqua interessato dai lavori meglio specificati in premessa;
- l'interdizione ai bagnanti ed a qualunque altro soggetto (fatta eccezione per il personale impegnato nelle lavorazioni) dei tratti di arenile interessati dai lavori medesimi;
- l'interdizione dei tratti di specchio acqueo e di arenile del lato ovest della Baia dei Maronti, interessati dai lavori di ripascimento meglio indicati in premessa;



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
Stazione di cura, soggiorno e turismo

ONERA

La ditta incaricata dei lavori di provvedere a comunicare, senza indugio, il termine degli stessi. La stessa ditta, inoltre, è onerata di predisporre ed installare adeguata cartellonistica per rendere edotta la Cittadinanza dei contenuti del presente provvedimento.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente, nonché trasmesso a mezzo PEC all'Ufficio Tecnico Comunale, alla ditta incaricata dei lavori, al Direttore dei Lavori, e per opportuna conoscenza al Comando di P.M., alla Stazione dei Carabinieri di Barano d'Ischia, al Comune di Serrara Fontana, alla Guardia Costiera ed all'Area Marina Protetta Regno di Nettuno.

AVVERTE

- che chiunque non osserva la presente ordinanza è passibile della sanzione di cui all'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000;
- che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di sessanta giorni e centoventi giorni.

Dalla Residenza Municipale, 21 giugno 2022



IL SINDACO

Dott. Dionigi Gaudio